

Ai Direttori e alle Direttrici delle Direzioni regionali

p.c. All'Assessore Servizi sociali, Disabilità,  
Terzo settore, Servizi alla persona

Al Direttore generale

**Oggetto:** legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”. Circolare

Come noto, il 29 novembre u.s. è entrata in vigore la legge regionale “*Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale*” che ha come obiettivo prioritario la valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali, riconosciute come strumenti essenziali per la promozione umana e l'integrazione sociale, e l'aggiornamento della disciplina in conformità al codice del Terzo settore e al Codice dei contratti pubblici.

Tra le innovazioni introdotte dalla citata legge, merita particolare attenzione l'articolo 8, che detta specifici criteri per l'affidamento di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali, favorendo l'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio e premiando soluzioni organizzative che promuovano inclusione e conciliazione tra vita e lavoro.

Il suddetto articolo, in particolare, si applica, oltre che alla Regione, alle società controllate, agli organismi strumentali controllati, alle aziende di servizi alla persona nonché agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale e statuisce i principi che le stazioni appaltanti devono rispettare nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici.

Si richiamano le Direzioni in indirizzo a quanto disposto, in particolare, dai commi 4, 6 e 7 del citato articolo 8 (che, per comodità di lettura, si riporta interamente in nota<sup>1</sup>) e, precisamente,

---

<sup>1</sup> 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla Regione, alle società controllate, agli organismi strumentali, agli enti strumentali controllati, alle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale.

2. Gli enti locali, singoli o associati, possono applicare le disposizioni del presente articolo nel rispetto dei propri ordinamenti, con particolare riferimento ai regolamenti interni in materia di affidamento dei contratti pubblici.

3. Le stazioni appaltanti nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici rispettano i seguenti principi:

a) salvaguardia della qualità del servizio e dei diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative sociali, con particolare riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei contratti pubblici per le cooperative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e della qualità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nel caso di affidamenti di contratti pubblici per le cooperative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

b) assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modiche, anche attraverso la promozione di appositi corsi di formazione a cura dei soggetti affidatari, effettuati in favore di tutti i loro dipendenti al fine di garantirne l'alta comprensibilità, la massima inclusione, l'attiva partecipazione e le medesime tutele;

c) rispetto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), di quanto previsto dal CCNL vigente per le cooperative sociali, sottoscritto in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10

l'obbligo di riservare, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a beni e servizi, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell'importo annuo complessivo dell'approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Inoltre, è possibile per le stazioni appaltanti prevedere che il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio possa essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica.

Infine, le stazioni appaltanti possono riconoscere una maggiorazione del punteggio nei casi di impiego di una percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate, di impiego di persone in condizione di fragilità sociale, di soluzioni organizzative del lavoro innovative e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.

Si richiede, pertanto, di attenersi alle succitate disposizioni nell'affidamento dei contratti pubblici in favore delle cooperative sociali nonché di darne massima diffusione ai rispettivi enti e organismi strumentali.

Gli uffici della Direzione scrivente sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

La presente circolare viene pubblicata su <https://www.regione.lazio.it/cittadini/sociale-famiglie/artes-albi-registro-terzo-settore>

La Direttrice

Ornella Guglielmino

---

dicembre 2014, n. 183) per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo nonché di eventuali contratti integrativi in materia di cambio di gestione e garantendo ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti in caso di avvicendamento tra enti gestori;

d) assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva anche con riferimento all'articolo 4, commi 3 e 3 bis, della l. 381/1991;

e) preminenza delle specifiche esigenze ambientali e sociali sul principio di economicità degli affidamenti dei contratti pubblici, nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/C.

4. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a beni e servizi, nel rispetto dell'articolo 5 della l. 381/1991, riservano una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell'importo annuo complessivo dell'approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale possono applicare le percentuali di riserva di cui al comma 4.

6. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 4 e 5, il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.

7. Per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti possono riconoscere una maggiorazione del punteggio nei casi di impiego di una percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate, di impiego di persone in condizione di fragilità sociale, di soluzioni organizzative del lavoro innovative e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.